

268. L'accettante è direttamente obbligato al pagamento della cambiale.

L'accettante è tenuto ancorchè il traente fosse fallito prima dell'accettazione ed egli lo ignorasse.

L'accettante è obbligato cambiariamente anche verso il traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui.

§ 2. Dell'accettazione per intervento o per onore.

269. La cambiale non accettata dal trattario può essere accettata per intervento delle persone in essa indicate per accettarla o per pagarla al bisogno.

270. La cambiale non accettata dal trattario, nè dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, può essere accettata per intervento da un terzo. Però l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita.

Può intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benchè abbia ricusato in questa qualità l'accettazione.

271. L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratari che susseguono alla persona in onore della quale ha accettato.

Questa obbligazione si estingue, se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento entro il termine stabilito per fare il protesto.

L'onorato e i giratarii che lo precedono conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro giranti, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento,

272. Se non è indicata la persona per onore della quale ha luogo l'accettazione, questa si reputa data per onore del traente.

Se l'accettazione per onore è offerta da più persone, dev'essere preferita quella che libera il maggior numero di obbligati, altrimenti il possessore perde l'azione di regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.

273. L'accettante per intervento deve farsi consegnare dal possessore il protesto per mancata accettazione, e trasmetterlo senza ritardo all'onorato.